

# Tasi e compensazione con i crediti per tributi erariali



***Le detrazioni in 10 anni possono essere usate in compensazione della Tasi se non lavoro? Se per una malaugurata evenienza dovessi smettere di lavorare per 3/4 anni, e fossi fiscalmente incapiente, posso utilizzare le detrazioni sanitarie, sportive, ristrutturazione, etc... in compensazione? La capienza fiscale è data anche dalla Tasi o solo dall'Irpef?***

Le norme di legge prevedono che i debiti **Imu** e **Tasi** sono compensabili con qualsiasi credito per tributi erariali (Irpef, Ires, Iva, Irap, ecc.).

Purtroppo, in generale, non è possibile il contrario, cioè compensare i tributi erariali (ad es. l'Irpef) con la Tasi o con l'Imu nel modello F24.

Tuttavia è possibile che il Comune ammetta questa possibilità, allora occorrerà seguire l'iter procedurale previsto dall'ente locale depositando le istanze necessarie.

È altresì possibile utilizzare in **compensazione** con Imu e Tasi i crediti derivanti dalla procedura di assistenza fiscale come evidenziati nel Quadro I del modello 730.

Invece, salvo che il regolamento comunale non lo preveda esplicitamente, non è prevista alcuna facoltà di compensare gli stessi tributi locali, fra loro e fra annualità diverse dello stesso tributo, cioè non si potrà compensare un eventuale credito Tasi del 2018 con il debito Tasi 2017; così come non si potrà compensare Imu e Tasi relative allo stesso anno, ad es. 2018, né relative ad anni differenti (es. 2017 e 2018).

Pertanto occorrerà chiedere al singolo Comune se esistano discipline regolamentari sulla compensazione, orizzontale o verticale, fra gli stessi; in caso contrario non resterà che la via dell'istanza di rimborso da presentare entro 5 anni dalla data dell'avvenuto versamento.

Sotto il profilo invece dell'utilizzo delle detrazioni di imposta di cui alle imposte dirette (spese mediche, spese per ristrutturazioni da utilizzare in più periodi di imposta, ecc.), siccome l'obbligazione tributaria è autonoma per ogni periodo di imposta, il diritto all'ottenimento del vantaggio fiscale rimane contenuto nel limite massimo del valore dell'imposta calcolata per un determinato periodo.

Se per un periodo il contribuente non deve pagare alcuna imposta o deve pagare un'imposta di importo limitato che consente la detrazione solo parzialmente, egli perderà il diritto alla detrazione, totale o parziale, per quell'anno, senza poterlo tenere di "riserva", cioè senza poterlo aggiungere eventualmente alla detrazione dell'anno successivo quando invece magari l'imposta calcolata fosse più alta.

Dunque, siccome per poter compensare il debito Tasi ed Imu occorre l'esistenza di un credito per eccedenza di versamento di imposte dirette, nel caso specifico un credito

Irpef o addizionale Irpef, le detrazioni di imposta non potranno mai essere utilizzate dal contribuente per compensare altri tributi, perché esse possono essere utilizzate solo quando vi sia imposta da versare e nei limiti di quest'ultima, dunque non possono mai originare un credito Irpef.

In genere il credito per imposte dirette, in capo al contribuente persona fisica, si genera in caso di versamento di acconti più elevati del saldo dovuto oppure qualora il contribuente sia soggetto alla ritenuta di acconto sul volume di affari e l'imposta dovuta sul reddito sia inferiore all'importo versato dal sostituto di imposta.

Il trasferimento del beneficio ad altri contribuenti (coniuge/figli) non è ammesso, salvo che: non venga deciso all'inizio della richiesta di detrazione, indicando le quote che potrà detrarsi ciascuno dei cointeressati, o in caso di vendita dell'immobile e/o donazione/morte del contribuente.

Per quanto riguarda la possibilità di approfondire queste tematiche, si può fare riferimento alle istruzioni dei modelli delle dichiarazioni dei redditi (Unico 40 o **modello 730**) ed ai regolamenti comunali degli enti locali interessati, per il calcolo e la riscossione dell'Imu e della Tasi.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. **Mauro Finiguerra***